



COMUNE DI BRISSOGNE COMMUNE DE BRISSOGNE
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 31/2012

OGGETTO:

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE I.M.U. RIDOTTE.

L'anno **DUEMILADODICI** addì **TRENTA** del mese di **OTTOBRE** alle ore 17.55 nella solita sala delle adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte per Legge, si è riunito in sessione straordinaria, in seduta pubblica e di prima convocazione:

Il Consiglio Comunale

nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
MENABREAZ Bruno - Presidente	Sì
CERISE Italo - Vice Sindaco	Sì
CHABLOZ Piero - Consigliere	Sì
DEME' Dimitri - Consigliere	No
DUCLOS Andrea - Consigliere	Sì
MANCUSO Roberto - Consigliere	No
MESSELOD Irene - Consigliere	Sì
MINUZZO Ander - Consigliere	Sì
PEDA' Fabrizio - Consigliere	Sì
PICCOT Sara - Consigliere	No
SALUARD Elio - Consigliere	Sì
ZULIAN Piero - Consigliere	Sì
YEULLAZ Antonella - Consigliere	Sì
CECCARELLI Dario - Consigliere	Sì
MARCOZ Sergio - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	12
Totale Assenti:	3

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Cecilia PLAT

Essendo legale il numero degli intervenuti, MENABREAZ Bruno assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Parere di regolarità tecnica Il Segretario comunale	Dott.ssa Cecilia PLAT	FAVOREVOLE
Parere sotto il profilo della legittimità Il Segretario comunale	Dott.ssa Cecilia PLAT	FAVOREVOLE
Parere di regolarità contabile Il Ragioniere	Giovanni Battista Sisti	FAVOREVOLE

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 30/10/2012.

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE I.M.U. RIDOTTE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 3 febbraio 2012 concernente l'approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2012/2014 e della relazione previsionale e programmatica triennio 2012/2014;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 13 in data 3 febbraio 2012 "Assegnazione delle quote di bilancio ai sensi dell'art. 46, comma 5, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema dell'autonomie della Valle d' Aosta)";

VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 3 febbraio 2012 con il quale sono stati nominati i responsabili degli uffici e dei servizi per l'anno 2012;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 23 del 01/03/2012 avente ad oggetto: "Approvazione Piano esecutivo di gestione 2012";

VISTO lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 28 giugno 2001 e modificato con deliberazione n. 22 del 22 aprile 2002;

VISTO il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 06 dicembre 2000 (Approvazione regolamento comunale sulla contabilità);

VISTO il regolamento regionale 03 febbraio 1999, n. 1 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle d' Aosta);

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 3 febbraio 2012 "Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria ai sensi dell'art. 13 della L. 22 dicembre 2011, n. 214. Determinazioni in merito all'applicazione dell'imposta per l'anno 2012" in cui si deliberava:

DI DETERMINARE, ai sensi dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e nell'ambito della potestà attribuita al Comune dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, nr. 446, le seguenti modalità di applicazione dell'imposta municipale propria per l'anno 2012:

1. ALIQUOTA E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE

PERTINENZE

_ l'aliquota è pari allo 0,4 per cento;

_ dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, nonché 50,00 Euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

_ l'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applica anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (anziani o inabili residenti presso istituti di ricovero o sanitari per l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto e non locata);

2. ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DI CUI ALL'ARTICOLO 9, COMMA 3-BIS, DEL D.L. 30 DICEMBRE 1993, N. 557, CONVERTITO, CON LEGGE 26 FEBBRAIO 1994, N. 133

_ l'aliquota è pari allo 0,1 per cento;

3. ALIQUOTA PER TUTTI I RESTANTI IMMOBILI DI CUI ALL'ART. 2 D. LEG.VO 504/1992

_ aliquota base 0,76 per cento;

DI DEMANDARE la definizione di eventuali ulteriori esenzioni e riduzioni al regolamento in corso di predisposizione.

RITENUTO opportuno confermare le aliquote determinate con la sopraccitata deliberazione n. 05/2012 e precisamente:

- aliquota per abitazione principale e relative pertinenze: 0,4%;
- aliquota per tutti i restanti immobili di cui all'art. 2 D.Lvo 504/1992: 0,76%;

RICHIAMATA la deliberazione n. 30 in data odierna con la quale è stato approvato il Regolamento I.M.U.;

VISTO l'art. 14 "Aliquota ridotta" del Regolamento ove "*Con apposita delibera di Consiglio Comunale può essere approvata l'applicazione di aliquote ridotte per le seguenti casistiche:*

- a) *per i fabbricati non produttivi di reddito fondiario, così come disciplinato dall'art. 43 D.P.R. 917/1986 (TUIR);*
- b) *per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES);*
- c) *per gli immobili concessi in locazione, ovvero in uso gratuito ai parenti in linea retta, collaterali e affini entro il secondo grado;*
- d) *per gli immobili concessi in locazione adibiti ad attività commerciale situati al di sopra degli 800 metri di quota.*";

RILEVATO quindi che si propongono le seguenti aliquote ridotte:

- per i fabbricati non produttivi di reddito fondiario, così come disciplinato dall'art. 43 D.P.R. 917/1986 (TUIR): 0,40%;
- per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES): 0,40%;
- per gli immobili concessi in locazione, ovvero in uso gratuito ai parenti in linea retta, collaterali e affini entro il secondo grado: 0,6%;
- per gli immobili concessi in locazione adibiti ad attività commerciale situati al di sopra degli 800 metri s.l.m.: 0,4%;

RILEVATO inoltre che ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento Comunale IMU, per i fabbricati rurali ad uso strumentale nulla è dovuto;

RITENUTO di procedere alla loro approvazione;

UDITO il consigliere Zulian Piero che ribadisce che la minoranza richiede maggiori riduzioni sulle aliquote IMU, come già avvenuto nelle votazioni relative alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 03.02.2012 ad oggetto "*Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria ai sensi dell'art. 13 della L. 22.12.2011, n°214. Determinazioni in merito all'applicazione dell'imposta per l'anno 2012*" e quindi si esprimerà con voto contrario;

VISTO il parere tecnico favorevole espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 32, comma 2, dello Statuto Comunale approvato con deliberazione c.c. 14/2001 e modificato con c.c. 22/2002;

VISTO il parere di legittimità favorevole espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera d), della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta);

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 3, comma 3, del regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del c.c. 49/2000;

PROCEDUTOSI con votazione palese espressa mediante alzata di mano, si ottengono i seguenti risultati:

Consiglieri presenti:	n. 12
Astenuti:	n. 0
Consiglieri votanti:	n. 12
Voti favorevoli:	n. 8
Voti contrari:	n. 4 (sigg. Ceccarelli Dario, Maroz Sergio, Yeuillaz Antonella e Zulian Piero)

VISTO l'esito della votazione,

DELIBERA

DI APPROVARE le sopraccitate aliquote ridotte che risultano essere:

- per i fabbricati non produttivi di reddito fondiario, così come disciplinato dall'art. 43 D.P.R. 917/1986 (TUIR): 0,40%;
- per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES): 0,40%;
- per gli immobili concessi in locazione, ovvero in uso gratuito ai parenti in linea retta, collaterali e affini entro il secondo grado: 0,6%;
- per gli immobili concessi in locazione adibiti ad attività commerciale situati al di sopra degli 800 metri s.l.m.: 0,4%;
-

DI DARE atto che le aliquote ordinarie sono:

- aliquota per abitazione principale e relative pertinenze: 0,4%;
- aliquota per tutti i restanti immobili di cui all'art. 2 D.Lvo 504/1992: 0,76%;

DI STABILIRE che la presente delibera dovrà essere trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e, per opportuna conoscenza, al CELVA.

Il Presidente dichiara chiusa la trattazione dell'argomento.
Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
MENABREAZ Bruno

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cecilia PLAT

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 52 bis della legge regionale 07 dicembre 1998, nr. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta) attesto che copia del presente verbale di deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo pretorio di questo Comune dal 09-nov-2012 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Brissogne il 09-nov-2012

Il Segretario comunale
Dott.ssa Cecilia PLAT

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 09-nov-2012 ai sensi dell'art. 52 ter della Legge Regionale 07.12.1998, n. 54 e successive modifiche ed integrazioni.

Brissogne il 09-nov-2012

Il Segretario comunale
Dott.ssa Cecilia PLAT